

# Condizioni generali d'assicurazione Assicurazione vacanze e viaggi

Edizione 1997

## I. Concetto e contenuto

### 1 Contenuto

Con la conclusione di un'assicurazione vacanze e viaggi vengono assicurati ai sensi delle seguenti disposizioni i seguenti rischi che possono verificarsi durante una vacanza o un viaggio d'affari all'estero:

- spese di guarigione ambulatoriali e in ospedale;
- trasporti di ammalati ed infortunati;
- azioni di ricerca e di salvataggio;
- rimpatri;
- anticipi di spese ospedaliere;
- visite agli ammalati;
- pronto soccorso.

### 2 Malattia ed infortunio

La CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA, in seguito denominata CONCORDIA, accorda le prestazioni dall'assicurazione vacanze e viaggi per malattia ed infortunio. Determinanti sono le definizioni della legislazione svizzera (LAMal, LAINF).

## II. Possibilità d'assicurazione

### 3 Assicurazione di persone singole, coppie o famiglie

- 3.1 L'assicurazione vacanze e viaggi può essere conclusa per persone singole (assicurazione di persona singola), nonché per una coppia (assicurazione di coppia) o per una famiglia (assicurazione di famiglia).
- 3.2 Quale assicurazione di coppia, la copertura assicurativa si estende allo stipulante e ad un compagno/una compagna di viaggio con il/la quale vive in comunione domestica o ha un legame di parentela.
- 3.3 Quale assicurazione di famiglia, la copertura assicurativa si estende alla seguente cerchia di persone:
  - stipulante;
  - coniuge o partner che vive in comunione domestica con lo stipulante;
  - figli dello stipulante fino al loro 25° anno d'età.
- 3.4 Le assicurazioni di coppia e di famiglia sono stipulabili solo per un viaggio in comune della cerchia di persone indicata. Membri di una famiglia che viaggiano individualmente necessitano di un'assicurazione di persona singola.

## III. Prestazioni

### 4 Centrale di pronto soccorso

- 4.1 In caso di malattia improvvisa, infortunio, parto imprevisto e morte che rendono necessario un intervento di pronto soccorso o il ricovero di un assicurato, in ospedale, bisogna immediatamente avvertire la centrale di pronto soccorso della CONCORDIA.
- 4.2 Il pronto soccorso necessario viene ordinato, organizzato ed in caso di necessità eseguito dalla centrale di pronto soccorso della CONCORDIA gestita dalla «medicall» e rimborsato dalla CONCORDIA.
- 4.3 I costi di azioni di pronto soccorso non ordinati dalla centrale di pronto soccorso della CONCORDIA vengono assunti solo nella misura in cui sarebbero sorti anche dall'esecuzione dei provvedimenti da parte della centrale di pronto soccorso della CONCORDIA.

### 5 Spese di guarigione

In caso di malattia improvvisa, infortunio o parto imprevisto vengono assunte successivamente alle assicurazioni esistenti (art. 14) le seguenti spese di guarigione alle tariffe di uso locale:

- 5.1 cure mediche (solo cure di guarigione riconosciute in Svizzera);
- 5.2 medicamenti;
- 5.3 analisi;

- 5.4 trattamenti presso chiropratici;
- 5.5 cure dentarie in seguito ad infortunio;
- 5.6 degenze in ospedali per malattie acute.

### 6 Pronto soccorso

- 6.1 In caso di malattia seria, infortunio grave o morte, la CONCORDIA assume le seguenti prestazioni organizzate dalla «medicall»:
  - 6.1.1 azioni di salvataggio e trasporti necessari dal punto di vista medico;
  - 6.1.2 azioni di ricerca per il salvataggio ed il ricupero di un assicurato fino ad un importo massimo di CHF 10'000.-;
  - 6.1.3 in caso di necessità dal punto di vista medico, rimpatrio dell'assicurato ammalato o infortunato al domicilio, ovvero all'ospedale competente;
  - 6.1.4 ricupero e rimpatrio di un assicurato deceduto al domicilio svizzero in cui risiedeva prima della partenza;
  - 6.1.5 anticipo di spese fino ad un importo massimo di CHF 10'000.-, qualora un assicurato dovesse essere ricoverato in un ospedale all'estero. L'anticipo deve essere rimborsato entro 30 giorni dopo il ritorno in Svizzera, nella misura in cui la CONCORDIA non lo possa conteggiare con le sue prestazioni;
  - 6.1.6 qualora una degenza ospedaliera di un assicurato duri oltre 10 giorni, le spese di viaggio per una visita organizzata dalla centrale di pronto soccorso, di una persona imparentata o molto vicina all'assicurato (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo di classe economica, ma senza spese di vitto ed alloggio).
- 6.2 Se azioni di ricerca, di salvataggio o di trasporto sono rese impossibili da scioperi, disordini, azioni belliche, radioattività, cause di forza maggiore o motivi simili, la loro messa in atto non può essere pretesa.

### 7 Durata delle prestazioni

Le prestazioni vengono accordate solo fino al momento in cui dal punto di vista medico si può pretendere un ritorno a casa o un trasferimento in un ospedale svizzero competente, al massimo però fino a 90 giorni dopo la scadenza della durata assicurativa.

## IV. Disposizioni varie

### 8 Validità territoriale

- 8.1 Nell'assicurazione vacanze e viaggi la protezione assicurativa è valida fuori dalla Svizzera in tutto il mondo.
- 8.2 Per i frontalieri, il corridoio limitrofo di 20 km dalla frontiera nazionale svizzera è equiparato alla Svizzera.

### 9 Conclusione

- 9.1 L'assicurazione vacanze e viaggi può essere conclusa, indipendentemente dall'età, da chi ha il domicilio in Svizzera o dai frontalieri domiciliati nel corridoio limitrofo di 20 km dalla frontiera nazionale svizzera.
- 9.2 L'assicurazione viene conclusa tramite il versamento bancario o postale del rispettivo premio e con l'indicazione completa dei dati necessari per l'attuazione dell'assicurazione.
  - 9.2.1 In caso di versamento postale, l'apposito bollettino di versamento deve essere compilato in modo completo e la ricevuta deve essere timbrata dalla posta prima della partenza.
  - 9.2.2 In caso di versamento bancario, l'apposito bollettino di versamento deve essere compilato in modo completo ed inviato prima della partenza alla banca per il versamento dei premi. Inoltre, i dati indicati sul bollettino di versamento, necessari per l'attuazione dell'assicurazione, devono essere inviati alla CONCORDIA per iscritto prima della partenza (persona/e assicurata/e, numero della polizza, inizio e durata dell'assicurazione).
- 9.3 Se le indicazioni dei dati necessari per l'attuazione

dell'assicurazione sono incomplete o non corrispondono alle circostanze effettive, l'assicurazione è ritenuta come non conclusa.

### 10 Inizio dell'assicurazione

L'assicurazione inizia con la data indicata sul bollettino di versamento, al più presto però con la partenza dal domicilio e non prima della data indicata dal timbro postale (versamento postale) o dell'accredito bancario a favore della CONCORDIA (versamento bancario).

### 11 Durata dell'assicurazione

- 11.1 L'assicurazione può essere conclusa a scelta per una determinata durata contrattuale di 8, 15, 22, 30, 60, 90, 120, 150, 180 o 365 giorni.
- 11.2 La durata assicurativa desiderata deve essere indicata esattamente sulla dichiarazione d'adesione.
- 11.3 Se il premio è stato pagato per una durata più breve di quella richiesta, la durata assicurativa calcolata in base al premio pagato è valida a partire dall'inizio dell'assicurazione conformemente all'art. 10.

### 12 Esclusione di prestazioni

- 12.1 Le malattie e gli infortuni che si verificano in connessione con i seguenti avvenimenti sono esclusi dall'assicurazione:
  - conseguenze di avvenimenti bellici. Qualora però l'assicurato venisse sorpreso nel Paese in cui si trova dallo scoppio di simili avvenimenti, la protezione assicurativa si estingue solo 14 giorni dopo il primo sorgere degli stessi;
  - servizio militare all'estero;
  - partecipazione ad eventi bellici o atti di terrorismo;
  - partecipazione a sommosse, dimostrazioni o avvenimenti simili;
  - esecuzione intenzionale o per negligenza grave di crimini e delitti;
  - partecipazione a risse ed a zuffe, a meno che l'assicurato sia stato ferito dai contendenti, senza aver prima avuto parte alcuna alla contesa, o prestando soccorso ad una persona nell'impossibilità di difendersi;
  - pericoli ai quali l'assicurato si espone provocando gravemente altre persone;
  - azione di raggi ionizzanti e danni derivanti dall'energia nucleare;
  - consumo di droghe, stupefacenti e altre sostanze tossiche, come pure abuso di alcool e medicinali;
  - tentato o compiuto suicidio o automutilazione.
- 12.2 Inoltre non vengono versate prestazioni per:
  - terapia cellulare, cure dimagranti, cure di irrobustimento;
  - terapie la cui efficacia, idoneità ed economicità non siano provate dal punto di vista scientifico;
  - interruzione della gravidanza, inseminazione artificiale, nonché trattamenti contro la sterilità;
  - trattamenti cosmetici (includere complicazioni e conseguenze tardive);
  - partecipazioni ai costi (franchigie e aliquote percentuali) dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e di altre assicurazioni;
  - cure;
  - trattamenti e pronto soccorso in Svizzera.
- 12.3 Sono esclusi le malattie e gli infortuni che nell'assicurazione esistente prima della partenza erano stati messi sotto riserva o esistevano già al momento della conclusione dell'assicurazione, risp. all'inizio del viaggio.
- 12.4 Se l'assicurato, risp. l'assicurata si reca all'estero o fuori del suo domicilio per trattamenti, cure, soggiorni di cura o parto, non vengono versate prestazioni dall'assicurazione vacanze e viaggi.

### 13 Riduzioni di prestazioni

- 13.1 Le prestazioni assicurate vengono ridotte in casi

particolarmente gravi negate:

- qualora lo stipulante, risp. l'assicurato avesse mancato ai suoi doveri ed obbligazioni, a meno che possa dimostrare che la mancanza non è imputabile a colpa;
- qualora lo stipulante, risp. l'assicurato avesse causato l'evento assicurato per negligenza grave;
- per infortuni conseguenti ad atti temerari. Gli atti temerari sono azioni con le quali un assicurato si espone ad un pericolo straordinario senza intraprendere o poter intraprendere le misure necessarie per limitare il rischio ad una misura ragionevole. Gli atti di salvataggio a favore di persone sono invece assicurati anche se di per sé sono da considerare quali atti temerari.

**13.2** Eventuali riduzioni effettuate in altre assicurazioni della CONCORDIA o in assicurazioni stipulate presso altri assicuratori malattie o infortuni non vengono coperte dall'assicurazione vacanze e viaggi.

**13.3** Se un'organizzazione subordina la sua fatturazione per aiuti prodigati alle prestazioni della CONCORDIA, le prestazioni vengono ridotte del 50 %.

#### **14 Versamento di prestazioni, sussidiarietà**

**14.1** Le prestazioni dell'assicurazione vacanze e viaggi vengono versate successivamente alle prestazioni previste dalla legislazione federale svizzera sull'assicurazione malattie, infortuni, militare ed invalidità, nonché dai rispettivi enti assicurativi esteri. Qualora un assicurato avesse diritto a prestazioni da parte delle citate assicurazioni sociali, le prestazioni verranno versate solo se il caso è stato annunciato a questi enti assicurativi a tempo debito.

**14.2** Qualora esistessero contratti d'assicurazione di diritto privato presso più assicuratori tenuti al versamento di prestazioni, le prestazioni verranno versate interamente una sola volta. In questo caso viene accertato a quale versamento sarebbe tenuto ogni assicuratore in base alle assicurazioni esistenti presso di lui se lo stesso fosse l'unico tenuto a fornire prestazioni, ed in seguito viene calcolata la somma globale delle prestazioni. Di questa somma ogni assicuratore deve assumersi solo

quella quota che corrisponde alla parte della somma globale da lui dovuta.

**14.3** Se si ricorre alle prestazioni della CONCORDIA invece che a quelle di un terzo responsabile o al suo rispettivo assicuratore, l'assicurato deve cedere i suoi diritti alla CONCORDIA nella misura delle prestazioni accordate. Risarcimenti versati da un terzo responsabile o dal suo rispettivo assicuratore vengono dedotti dalle prestazioni della CONCORDIA.

**14.4** Non esiste obbligo di prestazioni, se l'assicurato senza approvazione dell'assicuratore accorda con un terzo tenuto a fornire prestazioni, una rinuncia parziale o totale a prestazioni assicurative o di risarcimento danni, o accorda un'indennità in capitale.

#### **15 Obblighi di notifica**

**15.1** In caso di malattia improvvisa, infortunio o parto imprevisto, l'evento deve essere notificato immediatamente alla CONCORDIA (art. 4.1).

**15.2** Le fatture originali dettagliate, i conteggi delle prestazioni di eventuali altri assicuratori e le necessarie indicazioni mediche sono da inviare al più presto alla CONCORDIA.

**15.3** Lo stipulante, risp. l'assicurato deve inoltre dare informazioni complete e veritiere su tutto ciò che riguarda il caso di sinistro come pure per quel che riguarda precedenti malattie e infortuni ed esonera i fornitori di prestazioni, presso i quali è o è stato in trattamento, dall'obbligo del segreto professionale nei confronti dell'assicuratore.

**15.4** Qualora venissero rimborsate all'assicurato dall'agenzia viaggi o dall'azienda di trasporto spese per vacanze o viaggio, già pagate prima della partenza, divenute inutili o inutilizzabili in seguito a malattia improvvisa o infortunio, tale fatto è da notificare immediatamente alla CONCORDIA.

**15.5** L'assicurato deve informare l'assicuratore sul tipo e sull'entità di tutte le prestazioni alle quali per malattia o infortunio ha diritto o le quali gli vengono versate da parte di terzi obbligati al pagamento per atto illecito, per contratto o legge.

#### **16 Obbligo di pagamento**

**16.1** Debitore nei confronti dei fornitori di prestazioni è per principio l'assicurato.

**16.2** In caso di interventi di pronto soccorso ordinati dalla centrale di pronto soccorso della CONCORDIA è applicabile l'art. 4.2.

#### **17 Conteggio**

**17.1** Il conteggio della CONCORDIA avviene in base alle fatture originali inviate, al conteggio delle prestazioni di eventuali altri assicuratori, nonché alle necessarie indicazioni mediche.

**17.2** Se i dettagli contenuti sulla fattura sono insufficienti e se a richiesta le indicazioni complementari non vengono messe a disposizione, la CONCORDIA calcola le sue prestazioni a suo debito giudizio, tenendo conto delle gravità della malattia, risp. dell'infortunio.

**17.3** Rimborsi conformemente all'art. 15.4 vengono dedotti dalle prestazioni dell'assicurazione vacanze e viaggi.

#### **18 Cessione**

Il diritto alle prestazioni assicurate non può essere né ceduto né impegnato.

#### **19 Premi**

**19.1** I premi vengono fissati in una speciale tariffa dei premi.

**19.2** Il premio versato deve corrispondere alla possibilità assicurativa e alla durata assicurativa scelte.

#### **20 Applicazione di queste Condizioni generali d'assicurazione**

Per tutte le questioni non regolate in queste Condizioni generali d'assicurazione è valida la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

#### **21 Foro**

I diritti provenienti da questo contratto sottostanno al diritto svizzero. Questi possono essere fatti valere legalmente al domicilio dell'assicurato o alla Sede principale della CONCORDIA a Lucerna.

**CONCORDIA**  
Serenità e sicurezza

CONCORDIA  
Assicurazione svizzera  
malattie e infortuni SA  
Bundesplatz 15  
6002 Lucerna  
Infoline gratuita 0800 55 93 55  
www.concordia.ch  
info@concordia.ch